CENTRO STUDI ODCEC MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

LE OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT IN AMBITO DOGANALE E NELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA

L'obbligazione doganale

Prof. Fabrizio Vismara

11 marzo 2024

L’obbligazione doganale

L’obbligazione doganale nel codice doganale

Secondo l’art. 5, n. 18, del codice doganale (reg. n. 952 del 2013), **l’obbligazione doganale** consiste nell'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore. I dazi doganali rappresentano l’oggetto dell’obbligazione doganale. I dazi rientrano nell’ambito delle risorse proprie tradizionali.

Il soggetto attivo

Sul piano attivo dell'obbligazione doganale, rilevano le **autorità doganali**, ovvero le amministrazioni che siano competenti ad applicare la normativa doganale, la cui individuazione è rimessa alla normativa, di fonte legislativa o regolamentare, degli Stati membri.

Il presupposto nell’obbligazione doganale all’importazione

Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei **regimi doganali** seguenti: a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale; b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

L'obbligazione doganale sorge **al momento** dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

Il soggetto passivo

Il debitore è il **dichiarante**. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la **persona per conto della quale** è fatta la dichiarazione in dogana. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha **fornito i dati necessari** per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

L’imponibile

La base primaria per il valore in dogana delle merci è il **valore di transazione**, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

CENTRO STUDI ODCEC MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

L'IVA in dogana

Le operazioni imponibili

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle **importazioni** da chiunque effettuate.

Determinazione dell’imposta

L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al **valore dei beni importati** determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

Applicazione dell’imposta

L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle **leggi doganali** relative ai diritti di confine.

Il debitore dell’imposta: la recente giurisprudenza

L’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che, in base a tale sola disposizione, il **rappresentante doganale** indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci (Corte di giustizia UE, 12 maggio 2022, C-714/20. Cfr. anche Cassazione, 27 luglio 2022, n. 23526).